

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 0087

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 1/2011, presentato in data 3 gennaio 2011 dalla società A.S.D. Forza e Coraggio contro la FIGC e la società S.S.D. Sapri Calcio per l'annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC del 2 dicembre u.s., di cui al C.U. 110/CGF, con cui è stata decretata la regolarità della gara tra S.S.D. Sapri Calcio e A.S.D. Forza e Coraggio e, per l'effetto, annullata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale - che non aveva omologato il risultato della suddetta gara ed aveva inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara a danno della SSD Sapri per la posizione irregolare di due calciatori che avrebbero preso parte alla gara ancorché squalificati – ed omologato il risultato conseguito sul campo di 2-2,

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso;

SPESE interamente compensate;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 10 marzo 2011.

Il Presidente

F.to Riccardo Chieppa

Il Relatore

F.to Alberto de Roberto

Depositato in Roma il 10 marzo 2011.

Il Segretario

F.to Alvio La Face